

Contestava, inoltre, che il sig. Giraudo avesse diritto, in relazione ai brevetti nei quali risultava designato come coinventore, all'equo compenso previsto dall'art. 23, comma 2, del R.D. 1127/39.

Si opponeva, infine, alle istanze istruttorie *ex adverso* formulate, in quanto inammissibili e meramente "esplorative".

Questo Giudice, accogliendo l'istanza di parte attrice, ordinava alla "Bottero s.p.a." di esibire in giudizio la documentazione di archivio relativa ai lavori ed agli studi preparatori alla base dei brevetti oggetto di causa.

All'udienza del 9.10.2000 parte convenuta produceva, in ottemperanza all'ordine di esibizione, n. 9 disegni tecnici.

Indi questo Giudice, avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 421, comma 2, c.p.c., disponeva d'ufficio prova per testi sulla circostanza che il sig. Giraudo fosse o meno l'autore esclusivo delle invenzioni indicate nel ricorso.

Venivano conseguentemente escussi i numerosi testimoni risultanti dai disegni tecnici esibiti dalla convenuta o indicati in aggiunta dalle parti.

All'udienza del 7.5.2001 questo Giudice pronunciava sentenza in punto "*an debeatur*", dichiarando che il sig. Giraudo aveva diritto all'equo premio ex art. 23, comma 2, del R.D. 1127/39, come coinventore, in relazione agli otto brevetti italiani e ai corrispondenti sette brevetti europei nelle cui domande era stato designato come tale dalla "Bottero s.p.a.",

Indi veniva disposta C.T.U. al fine di determinare l'utile ricavabile dalle invenzioni di cui il ricorrente era stato riconosciuto coautore, tenuto conto del prezzo di vendita dei prodotti costituenti attuazione dei suddetti brevetti nonché di

AL GIUDICE
D. S. CAVALLI
10/10/00

